COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30-03-2019 n. 3

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione D'urgenza in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
MANCINELLI	LORENZO	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
VECCHI	SIMONE	Consigliere	Presente

Presenti: 13
Assenti : 0

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

LAURENZI LORIS
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni che, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge n.191/98, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale in argomento, da applicarsi a decorrere dall'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007) il quale, testualmente dispone:
"*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*";

ACCERTATO che, i Comuni possono deliberare la variazione di aliquota in oggetto, anche in mancanza dell'apposito Decreto con il quale il Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e dell'Interno, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, il quale stabilisce, tra l'altro, l'aliquota massima applicabile per l'addizionale in argomento;

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza per *"[....] f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote [...]*", e che, il comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 sopracitata chiarisce che con regolamento, adottato, dunque, con delibera consiliare, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Irpef, e stabilire, inoltre, soglie di esenzione in relazione a specifici requisiti reddituali, che pertanto rientrerà nella competenza dell'organo consiliare;

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 27/02/2007 con la quale, nell'approvare il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.", si è determinata nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale da applicare, per il comune di Montegiorgio, a partire dall'anno 2007, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICORDATO, inoltre, che, con la deliberazione consiliare n. 52 del 28/12/2007 si è determinata, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale da applicare, per il comune di Montegiorgio, nell'anno 2008, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO, altresì, che, con la deliberazione consiliare n. 10 del 30/03/2009 si è determinata, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale da applicare, per il comune di Montegiorgio, nell'anno 2009, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ATTESO che, con delibera C.C. n. 18 del 28/04/2010 è stata confermata, per il Comune di Montegiorgio, l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento, anche per l'anno 2010;

DATO ATTO, inoltre, che con delibera del C.C. n. 21 del 31/05/2011 l'addizionale comunale all'Irpef è stata stabilita nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento anche per l'anno 2011;

VERIFICATO che con delibera C.C. n. 18 del 04/07/2012 è stata ribadita l'aliquota dello 0,8 (zero virgola otto) per cento a titolo di addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 19/09/2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2013, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

DATO atto che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell'11/08/2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2014, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

DATO atto, inoltre, che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2015, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

DATO atto, infine, che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/4/2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef è stata confermata, anche per il 2016, nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/05/2017, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2017, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

RICHIAMATA, infine, la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 21/03/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2018, nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'attuale art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, al comma 26, come rivisto e riformato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al*

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

DATO ATTO che, allo stato attuale, il c.d. “blocco delle aliquote” dei tributi locali non è stato riproposto per l’anno 2019 e seguenti, stante la mancata dilazione degli effetti di cui al predetto art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

RICORDATO che, a mente dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148 del 14/09/2011, i Comuni, qualora intendessero introdurre un sistema di progressività nel proprio metodo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef possono, autonomamente, stabilire le aliquote utilizzando, esclusivamente, gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività;

VERIFICATO, inoltre, che per effetto dell'ultimo capoverso del citato art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, "*Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*";

ATTESE, per quanto sopra esposto, l'opportunità, l'utilità e la necessità di confermare e determinare, nella misura dello 0,8%, l'aliquota dell'addizionale comunale da applicare, per il Comune di Montegiorgio, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche nell'anno 2019;

RITENUTO, altresì, opportuno applicare l'esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile annuo non superiore ai 7.500,00 euro;

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/03/2019 eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione 2019/2021. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TASI, TARI ed altri tributi comunali per l'anno 2019. Provvedimenti*”, con la quale, tra l’altro, è stato deliberato “*Di mantenere invariate, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, in relazione al bilancio di previsione 2019/2021, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nonché in merito ad "IMU" e "TASI", ovviamente unicamente per le fattispecie per le quali la normativa vigente ne ha mantenuto l'assoggettamento ad imposizione*”;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento costituisce atto vincolante per la redazione delle previsioni di entrata della risorsa "*Addizionale comunale all'Irpef*", calcolate sulla base dell'aliquota qui di seguito approvata, il tutto propedeuticamente alle operazioni di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del conseguente schema di bilancio 2019/2021;

CONSIDERATO come, l'entità della predetta aliquota sia, sostanzialmente, giustificata nel modo che segue:

- necessità di affrontare sempre maggiori spese per l'espletamento di fondamentali servizi istituzionali, causa l'aumento del costo di reperimento sul mercato delle forniture dei beni e dei servizi necessarie allo scopo;
- continuo incremento degli oneri da sostenere per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- assicurare adeguate coperture finanziarie al potenziamento degli interventi socio-assistenziali e culturali che l'amministrazione comunale intende attuare a favore delle fasce più deboli della popolazione (anziani, minori, disabili, ecc.);

RILEVATO che i trasferimenti statali, come provvisoriamente quantificati dal Ministero dell'Interno, di spettanza del Comune di Montegiorgio, non tengono conto, in alcun modo, dei sopraddetti maggiori oneri;

ACCERTATO, dunque, che, anche al fine di consentire la regolare compilazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 ed una corretta gestione di tutta l'attività amministrativa nel corso del corrente anno, appare inevitabile ricorrere all'adozione di misure volte a sostenere, adeguatamente, le finanze comunali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, a norma dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 07/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018), è stato differito al 28 febbraio 2019, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019), è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali "*1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente*";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con delibazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 dell'1/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/05/2019*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE

1. DI APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. DI CONFERMARE e di determinare, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 1 comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), nella misura di 0,8

(zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale da applicare, per il Comune di Montegiorgio, nell'anno 2019 – bilancio di previsione 2019/2021, all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. DI ESENTARE, dall'applicazione dell'imposta, i contribuenti aventi reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad 7.500,00 euro, significando, nel caso di superamento di suddetto limite, l'applicazione dell'addizionale al reddito complessivo.

4. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla precedente deliberazione n. 2 in data odierna, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura, in quanto tutti gli interventi relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno della presente sessione del Consiglio Comunale sono riportati nella stessa sbobinatura ;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

A seguito di votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n. 9;
- Voti contrari: n. 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. DI CONFERMARE e di determinare, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 360/1998 e dell'art. 1 comma 142, della Legge n. 296/2006 (finanziaria anno 2007), nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale da applicare, per il Comune di Montegiorgio, nell'anno 2019 – bilancio di previsione 2019/2021, all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. DI ESENTARE, dall'applicazione dell'imposta, i contribuenti aventi reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad 7.500,00 euro, significando, nel caso di superamento di suddetto limite, l'applicazione dell'addizionale al reddito complessivo.

4. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

Con successiva votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 9

- Voti favorevoli: n° 9
- Astenuti: n° 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000.

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*
In data 14-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 14-05-2019 al 29-05-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria